



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Società Italiana per l'Emergenza Italian Emergency Society S.I.E.M. – I.E.S.

ART. 1 - Denominazione e sede.

Nello spirito della Costituzione Repubblicana, ai sensi e per gli effetti degli artt.36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 11 agosto 1991 n. 266, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 e della Legge Regionale della Regione Campania N. 9 del 8-02-1993, è costituita un'Associazione di volontariato denominata Società Italiana per l'Emergenza - Italian Emergency Society con acronimo S.I.E.M. – I.E.S. con sede legale in Largo Regina Coeli, n. 3 Napoli. Le successive variazioni di sede legale non comportano modifiche statutarie. L'Associazione è il punto di riferimento nazionale di eventuali sezioni territoriali che si andranno a costituire.

ART. 2 - Durata.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3 - Oggetto.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e unitario.

Non persegue finalità di lucro, è apolitica e apartitica ed aconfessionale.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite fornite dai soci. Le cariche elettive sono gratuite.

ART. 4 - Scopi.

L'Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, ed in particolare attraverso i seguenti scopi:

- a) svolgere e promuovere l'attività di protezione civile, antincendio civile e boschivo, tutela dell'ambiente e soccorso sanitario;

- b) svolgere attività di Protezione civile ai sensi del D.P.R. n° 194/01;
- c) rappresentare e tutelare, tramite i propri organi, gli associati presso tutte le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile (S.N.P.C.);
- d) uniformare il percorso formativo degli operatori della protezione civile;
- e) promuovere, organizzare e svolgere corsi relativi alle attività del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- f) favorire l'organizzazione, lo sviluppo e la tutela delle attività di coordinatore dell'emergenza, di disaster manager, di operatore tecnico di protezione civile e di istruttore delle Componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- g) definire e proporre il riconoscimento dell'attività di progettista dell'emergenza, di coordinatore dell'emergenza o disaster management, dell'operatore tecnico di protezione civile e dell'istruttore del S.N.P.C.;
- h) individuare il percorso formativo di base, la sua promozione, nonché la riqualificazione dei progettisti e coordinatori dell'emergenza o disaster management, degli operatori tecnici di protezione civile e degli istruttori appartenenti alle componenti volontarie del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- i) promuovere il dibattito culturale nel settore dell'emergenza e della sicurezza, organizzando, promuovendo e collaborando per quel che riguarda la formazione di base, la formazione permanente e l'aggiornamento.
- j) collaborare con le strutture pubbliche al fine di attuare una promozione critica, di studio, di ricerca e di analisi organizzativa dell'attività di coordinatori dell'emergenza o disaster management, degli operatori tecnici e degli istruttori appartenenti alle componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
- k) offrire agli associati momenti di confronto, dibattito, studio.

Per perseguire tali fini, l'Associazione:

- a) organizza ai sensi del D.P.R. n° 191/01 l'attività operativa di Protezione Civile dei propri soci e della associazione a livello locale, nazionale e internazionale;
- b) indice seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche rientranti nell'oggetto sociale, con tutti i mezzi di comunicazione possibili, sviluppando anche un'editoria associativa;
- c) promuove le forme più adatte di collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, regionali e locali, con altre associazioni, movimenti.
- d) sarà promotrice della costituzione di altre forme associative aventi per oggetto uno o più degli scopi dell'Associazione medesima;
- e) promuove delle commissioni scientifiche relativamente alle attività del Servizio Nazionale di Protezione Civile, tali commissioni saranno definite dalla Assemblea Nazionale e nominate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- f) stabilisce gli indirizzi e i programmi per l'attuazione di corsi relativamente alla attività del Servizio Nazionale di Protezione Civile attraverso le Commissioni Scientifiche e il Consiglio Direttivo Nazionale;

ART. 5 - Soci

I Soci si dividono in:

- a) Soci Promotori
- b) Soci Onorari
- c) Soci Sostenitori
- d) Soci Ordinari
- e) Soci Simpatizzanti

Soci Promotori

Sono Soci Promotori:

- I soci che hanno redatto l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione

Soci Onorari

Sono Soci Onorari:

- Tutti coloro che abbiano svolto o svolgono attività di Protezione Civile con particolari meriti

Il Consiglio Direttivo, motu proprio, o su richiesta di uno degli Associati, propone all'interessato l'adesione all'Organizzazione

Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori:

- Gli Enti, le Associazioni, le Fondazioni e i privati che desiderano contribuire allo sviluppo dell'Associazione, attraverso il loro apporto economico;
- Per la partecipazione alla attività associativa gli Enti, le Associazioni e le Fondazioni sono rappresentate dal rispettivo legale rappresentante

Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari:

- a) i coordinatori dell'emergenza;
- b) i disaster manager;
- c) gli operatori tecnici di protezione civile con titolo acquisito presso le Università degli Studi, le scuole parificate, i corsi riconosciuti o convenzionati da qualsiasi ente pubblico;
- d) gli istruttori qualificatesi all'interno delle componenti il Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- e) i docenti delle Università e delle scuole di formazione che vogliono fornire un contributo di ordine tecnico formativo;
- f) gli operatori del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- g) tutti i cittadini della comunità europea che hanno fatto richiesta di adesione all'Associazione.

Le istanze di adesione vanno redatte sugli appositi modelli predisposti e approvati dal Consiglio.

Soci Simpatizzanti

Tutti i cittadini della comunità europea che fanno richiesta di adesione.

Solo i soci ordinari e fondatori possono svolgere attività di Volontariato ai sensi del D.P.R. 194/01, per cui dovranno essere assicurati come previsto dalla legge 11 agosto 1991, n° 266.

Perdita della qualifica di Socio

Tutti gli Associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

- indegnità deliberata dal comitato dei probi viri. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale dei garanti il quale decide in via definitiva;
- morte.

ART. 6 - Diritti e doveri degli associati.

Gli associati hanno il diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative indette;
- esercitare l'elettorato attivo e passivo così come previsto dal presente statuto;
- recedere dall'appartenenza all'associazione.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali; al pagamento della quota sociale, ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea nazionale e a prestare l'attività preventivamente concordata gratuitamente.

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di quote sociali.

Sono eleggibili alle cariche sociali nazionali, solo gli associati ammessi da almeno un anno.

ART 7. - Esclusione e recesso degli associati.

L'associato ha diritto a recedere in ogni momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Gli associati si considerano esclusi al diritto di voto per il mancato pagamento delle quote sociali relative all'anno in corso. Il Consiglio direttivo, può deliberare l'espulsione e la conseguente radiazione dall'elenco di appartenenza degli associati per i seguenti motivi:

- a) mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto;
- b) condotta e comportamenti contrastanti con gli scopi e il prestigio dell'Associazione.
- c) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

La deliberazione d'espulsione deve avvenire a maggioranza dei membri del consiglio direttivo.

ART. 8 - Cariche elettive.

Tutte le cariche elettive hanno durata biennale e sono a titolo gratuito.

Non è possibile ricoprire la stessa carica per più di dieci anni.

Le dimissioni dalle cariche sociali, dovranno essere date per iscritto e avranno effetto dal momento del ricevimento da parte dell'organismo di cui fa parte l'associato dimissionario.

I membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

Tutte le cariche elette direttamente dall'Assemblea dovranno prevedere "graduatorie" o "liste d'attesa" onde garantire le sostituzioni.

ART. 9. - Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che comunque pervengano.

Il patrimonio è sociale ed indivisibile; esso è gestito direttamente dagli organi direttivi dell'Associazione, ovvero da apposite strutture all'uopo costituite. Le entrate dell'associazione, sono costituite dall'ammontare delle quote associative e dei contributi straordinari degli associati e da qualsiasi altro provento che possa pervenire a qualunque titolo, purché quest'ultimo non sia in contrasto con le vigenti norme di legge ed in particolare quelle relative alle ONLUS. Le somme versate non sono rimborsabili in nessun caso. Il Consiglio Direttivo, fissa per il biennio l'ammontare della quota di iscrizione stessa.

E' fatto divieto assoluto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

ART. 10 - Bilancio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre d'ogni anno. Il bilancio deve essere approvato entro il mese d'aprile dell'anno successivo.

Inoltre deve essere annualmente redatto ed approvato un rendiconto economico, finanziario e di previsione. I bilanci ed i rendiconti resteranno per la pubblicità a disposizione presso la sede, nei 30 giorni successivi all'approvazione.

ART. 11 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- il presidente
- il collegio dei garanti
- il collegio dei revisori

L'**Assemblea dei soci** è il più alto organo decisionale dell'associazione ed è costituita da tutti i soci e dai rappresentanti di eventuali sezioni territoriali che parimenti sono associati.

I membri del Collegio dei Garanti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo oppure su richiesta di almeno un quinto dei delegati. L'Assemblea deve aver luogo entro 45 giorni dalla data in cui è richiesta. La convocazione è fatta mediante le modalità più opportune (posta elettronica, fax, lettera raccomandata, affissione presso la sede sociale) almeno 15 giorni prima della data stabilita.

Compiti dell'Assemblea:

- a) determina gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
- b) elegge il Consiglio direttivo, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del Codice Civile
- c) elegge, tra i membri del Consiglio direttivo il Presidente
- d) elegge il collegio dei garanti
- e) approva il bilancio, il rendiconto economico, finanziario e di previsione.

Le assemblee sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse nel numero massimo di una per delegato, esclusivamente in forma scritta.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea resteranno a disposizione degli associati presso la sede sociale nei 30 giorni successivi alle delibere stesse.

Il **Consiglio direttivo** è composto da 3 a 15 consiglieri, eletti dall'Assemblea.

Compiti del Consiglio direttivo:

- a) convoca l'assemblea
- b) rende esecutive le deliberazioni dell'Assemblea
- c) propone il bilancio, il rendiconto economico, finanziario e di previsione
- d) mantiene i contatti con gli enti e gli organismi interessati in riferimento agli obiettivi dell'Associazione
- e) propone il programma annuale delle attività all'Assemblea
- f) cura il collegamento con le sezioni territoriali
- g) istituisce nuove sezioni territoriali
- h) organizza iniziative a livello nazionale volte a conseguire gli obiettivi dell'Associazione.
- i) cura lo sviluppo dell'Associazione
- l) cura il rapporto con le altre associazioni nazionali e internazionali.
- m) istituisce, quando necessario, commissioni di lavoro per lo svolgimento di compiti specifici.
- n) elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e nell'eventualità che l'Assemblea nazionale non riesca ad esprimere la maggioranza, elegge il Presidente.

o) nomina il Comitato Scientifico ai sensi dell'Art. 16

Il **Presidente** viene eletto con voto segreto dall'Assemblea.

Per la validità dell'elezione occorre la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora questa non venga raggiunta nella prima votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno avuto il maggior numero dei voti. Nel ballottaggio vale la maggioranza relativa.

Il Presidente nella sua funzione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
- b) presiede e coordina le riunioni del Consiglio direttivo
- d) verifica il corretto funzionamento delle sezioni territoriali
- e) verifica la corretta applicazione delle delibere del Consiglio direttivo
- f) verifica la corretta applicazione dell'Art.16.
- g) partecipa al Comitato scientifico.

Il **Vicepresidente** supporta il Presidente e lo sostituisce in sua assenza. Il Presidente può delegargli, sotto la propria responsabilità, parte dei propri compiti ad eccezione della legale rappresentanza dell'Associazione a livello nazionale.

Il segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio direttivo, espleta inoltre le altre funzioni di segreteria.

Il tesoriere cura la gestione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, ha il compito di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché il rendiconto economico e finanziario.

ART. 12 - Collegio dei garanti.

Il collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. E' eletto dall'Assemblea.

Ha il compito di istruire, discutere e decidere sui ricorsi presentati dagli associati o dalle sezioni territoriali, contro presunte violazioni dello Statuto, nonché dai regolamenti eventualmente approvati in conformità con esso.

Ha inoltre il compito di dirimere le controversie ed i conflitti tra gli associati e gli organismi dirigenti, nonché di pronunciarsi, in ultima istanza, in merito ai ricorsi contro le decisioni di non accettazione o di espulsione degli associati.

Ha infine il compito di emettere giudizi e/o pareri di legittimità su atti, documenti, risoluzioni adottate dagli organismi dirigenti su richiesta di un organo sociale o almeno dieci associati.

E' composto da un massimo di cinque membri ed un minimo di tre scelti tra gli associati che non facciano parte di altri organismi dirigenti; elegge al suo interno il Presidente.

ART. 13 - Diritti e doveri dei Garanti.

I membri dei collegi di garanzia e controllo non possono assumere la carica di delegato, ma devono essere presenti alle Assemblee senza diritto di voto.

Possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, ai lavori di tutti gli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. E' eletto dall'Assemblea nazionale.

Ha il compito di revisionare i bilanci presentati ogni fine d'anno (31 dicembre) contro presunte violazioni contabili, dello Statuto, nonché dai regolamenti eventualmente approvati in conformità con esso.

Ha infine il compito di emettere giudizi e/o pareri di legittimità su atti, documenti, risoluzioni adottate dagli organismi dirigenti su richiesta di un organo sociale o almeno dieci associati relativamente alla sola parte contabile.

E' composto da un massimo di cinque membri ed un minimo di tre, scelti tra gli associati che non facciano parte di altri organismi dirigenti; elegge al suo interno il Presidente.

ART. 15 - Verballi

Ogni riunione degli organi sociali deve essere verbalizzata.

ART. 16 – Comitato scientifico

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico composto da membri che abbiano i seguenti requisiti:

- a) coordinatori dell'emergenza, disaster manager e operatori tecnici di protezione civile con titolo acquisito presso le Università degli Studi, le scuole parificate, i corsi riconosciuti o convenzionati da qualsiasi ente pubblico, e gli istruttori qualificatesi all'interno delle componenti il Servizio Nazionale di Protezione Civile.
- b) funzionari e dirigenti delle componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- c) i docenti delle Università e delle scuole di formazione che vogliano fornire un contributo di ordine tecnico formativo.
- d) il compito del comitato scientifico è quello di perseguire gli scopi di cui all'art. 4 del presente statuto.
- e) al Comitato Scientifico può partecipare il Presidente

ART.17- Scioglimento

L'Assemblea delibera a maggioranza sulla destinazione del patrimonio residuo (dedotte le passività) con l'obbligo di devolverlo ad altra associazione di volontariato iscritta nei registri regionali con finalità analoghe, o, in mancanza, secondo quanto ulteriormente disposto dall'art.5 co.4 della legge n°266/91.

ART. 18. Modifiche dello Statuto.

Sulle proposte di modifica del presente Statuto è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dell'Assemblea dei soci.

ART. 19 - Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al D.P.R. dell'8 febbraio 2001, n.194, alla Legge 24 febbraio 1992 n° 225 e sue successive modificazioni, alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 in base alla quale si richiedono tutti i benefici di legge e alle norme di legge vigenti in materia.



ART. 20

Il presente Statuto è composto da 20 articoli e 12 pagine.